

CAMERA DEI DEPUTATI N. 818

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato MOLINARI

Istituzione del difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza

Presentato il 13 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La Comunità internazionale con molta insistenza ha richiesto, per attuare una più compiuta tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, la istituzione in ogni Paese di un organo di rappresentanza e tutela degli interessi e dei diritti dei soggetti appartenenti a questa fascia di età.

Con la risoluzione n. A3-0172/92 il Parlamento europeo ha invitato sin dal 1992 gli « Stati membri a designare un difensore dei diritti dell'infanzia allo scopo di tutelarne a livello nazionale i diritti e gli interessi, di riceverne le richieste e le lamentele e di vigilare sull'applicazione delle leggi che la proteggono, nonché di informare e orientare l'azione dei pubblici poteri a favore dei diritti del fanciullo » (n. 6); con una raccomandazione del 1996 l'Assemblea dei parlamentari del Consiglio d'Europa ha sottolineato l'opportunità della istituzione di un *ombudsman* per i bambini o di un'altra struttura capace di

offrire garanzie di indipendenza e di assumere le responsabilità necessarie per migliorare la vita dei bambini ovvero una struttura accessibile al pubblico attraverso ogni strumento come un servizio locale (n. 7-IV); nello stesso anno il Parlamento europeo — nell'indicare le opportune misure di protezione dei minori — ha rinnovato l'invito agli Stati membri affinché siano creati istituzioni ed organismi che effettuino il controllo, indipendente ed imparziale, dell'effettivo rispetto della normativa vigente e dei diritti del fanciullo (n. 24).

Appare perciò necessario, anche nel nostro Paese come è avvenuto in molti altri Stati (vedi *Il difensore civico per l'infanzia* in *Innocenti digest*, n. 1, 1998), istituire una nuova figura istituzionale, indipendente ed imparziale, che possa assicurare che gli interessi e i diritti individuali e collettivi dell'infanzia e dell'adolescenza siano non solo astrattamente rico-

nosciuti ma anche effettivamente goduti e che sia finalmente superata quella situazione di debolezza, propria di questa fascia di età, che impedisce spesso di far efficacemente valere diritti fondamentali per il proprio sviluppo umano e di far prevalere, come impone la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, gli interessi dei cittadini di età minore su gli interessi degli adulti.

L'opportunità della istituzione di questo organo di garanzia non è però legata solo alla pur doverosa attuazione delle sollecitazioni che vengono al nostro Paese dalla Comunità internazionale. Sussistono anche precisi motivi, legati alle carenze di adeguata tutela proprie del nostro ordinamento giuridico, che impongono la istituzione di questa nuova struttura.

a) Si è oggi compreso che la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo — e cioè delle sue più autentiche esigenze di libertà e di sviluppo — non può essere ristretta alla mera tutela dei diritti soggettivi ma che esistono bisogni collettivi, che si riflettono anche nella sfera individuale di un singolo soggetto pur avendo dimensione e portata più generali, che sono meritevoli di particolare tutela. Si è venuto così sviluppando il tema degli interessi diffusi e della loro tutela: ma ciò ha riguardato principalmente, e quasi esclusivamente, il cittadino adulto e solo indirettamente il cittadino minore (la tutela della salubrità dell'ambiente interessa certo anche il minore ma non in via diretta). Eppure esistono, e non in modo irrilevante, situazioni in cui l'interesse collettivo dell'infanzia, e non solo i diritti di un singolo soggetto, sono a forte rischio di essere compromessi. Basti pensare, per esempio, senza poter essere esaustivi, alla programmazione urbanistica spesso assai disattenta alle esigenze dei cittadini minori; alla collocazione di fabbriche inquinanti o di ripetitori nocivi in prossimità di scuole; al passaggio di nodi stradali ad alta intensità di traffico proprio nelle vicinanze di luoghi ad alta frequentazione per l'infanzia; a situazioni di particolare degrado ambien-

tale che compromettono particolarmente la salute dei cittadini di minore età; alle carenze di adeguati servizi territoriali per i soggetti in età evolutiva; al mancato rispetto delle leggi sui manifesti pubblicitari che possono turbare la sensibilità dei minori; alla violazione delle norme di legge a tutela dei soggetti in formazione da parte delle emittenti pubbliche o private. Un organo di garanzia potrebbe rendersi interprete di queste esigenze trascurate ed intervenire con segnalazioni, raccomandazioni e anche interventi giurisdizionali per tutelare questi che sono interessi e diritti diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza.

b) Il nostro ordinamento prevede la possibilità da parte del giudice minorile di valutare il comportamento pregiudizievole di un familiare nei confronti del minore e di intervenire conseguentemente per rimuovere le cause di pregiudizio (articoli 330 e 333 del codice civile). Non è invece prevista la possibilità di un intervento del giudice dei minori nei casi in cui il pregiudizio, anche grave per il minore, sia posto in essere da altri soggetti pubblici o privati. Eppure è una mera presunzione — spessissimo smentita dalla realtà dei fatti — che la natura pubblica del servizio o della agenzia di socializzazione assicuri sempre un intervento positivo e costruttivo nei confronti del ragazzo. Il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza non può certo imporre obblighi di fare alla pubblica amministrazione ma può cercare di rimuovere le situazioni di pregiudizio sia attraverso opportune segnalazioni, che per l'autorevolezza dell'organo dovranno essere prese in seria considerazione, sia attraverso interventi di sollecitazioni davanti agli organi giudiziari.

c) La tutela nei confronti di un minore che non abbia un patrimonio e sia privo di un genitore valido si risolve molto spesso in un fatto meramente burocratico. È tutt'altro che infrequente la nomina, come tutore di molti bambini allontanati dalla propria famiglia, del sindaco del comune: ciò da una parte rende di fatto impossibile una tutela personalizzata (il sindaco, che può essere nominato tutore di

centinaia di ragazzi, non ne può seguire in realtà alcuno) e dall'altra vanifica una esigenza di tutela di soggetti particolarmente a rischio, attribuendo allo stesso soggetto la figura di controllore e di controllato (il sindaco è contemporaneamente erogatore di assistenza ma anche rappresentante del fruitore di interventi che possono anche non essere del tutto adeguati alle esigenze fondamentali del ragazzo o della ragazza). Appare perciò indispensabile riportare la tutela dei minori con problemi ad un rapporto di sostegno meno formale e più significativo e pregnante sul piano personale e relazionale: il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza può promuovere disponibilità a svolgere una simile funzione, attingendo alle risorse della comunità che ha già saputo esprimere attraverso il volontariato e l'affidamento familiare una grande disponibilità nei confronti dell'infanzia sofferente; può formare queste persone ad un compito che è assai impegnativo e strutturante per il ragazzo; può sostenerle nello svolgimento dei propri compiti non abbandonandole nell'esercizio di una funzione assai delicata. Verrebbe così finalmente superata una situazione di grave carenza di sostegno e di controllo che si riverbera pesantemente sullo sviluppo della personalità in formazione.

d) La Convenzione europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996 sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, che è stata sottoscritta anche dal nostro Paese, sancisce la necessità di promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti anche processuali e di agevolarne l'esercizio e ciò anche attraverso la possibilità per i minori di essere informati ed autorizzati a partecipare ai procedimenti giudiziari che li riguardano direttamente o tramite altri organismi o persone. Nel nostro sistema processuale il minore può essere sentito nel processo, ma raramente è considerato come parte che può essere in giudizio a mezzo di curatore. Né sarebbe opportuna una previsione generale che faccia sempre assumere al minore la posizione di parte processuale, in ogni caso in cui giudizialmente siano coinvolte

la sua persona e la sua vita di relazione, perché questo gli farebbe assumere una posizione, non sempre giustificata da necessità, di controparte nei confronti dei suoi genitori. Appare più opportuno che, anche su richiesta dello stesso minore o dei suoi parenti o dei servizi o di enti e associazioni, sia riconosciuta al difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza la possibilità di chiedere al giudice la nomina di un curatore speciale, qualora i genitori non siano in grado di tutelare il minore o in caso di grave conflitto tra lo stesso minore e gli esercenti la potestà.

e) La citata Convenzione dell'ONU del 1989 espressamente riconosce un diritto del minore al rispetto della sua *privacy* (articolo 16) e del resto anche il nostro ordinamento (e la giurisprudenza) va riconoscendo un diritto alla riservatezza come fondamentale diritto di personalità. Per il soggetto che ha la piena capacità di agire, il consenso all'utilizzo della propria immagine rende legittimo il superamento del principio della riservatezza: per il soggetto di età minore l'ordinamento vigente sembra ritenere sufficiente che il consenso sia prestato dal rappresentante legale del minore senza alcun ulteriore controllo. Ma a parte che i diritti personalissimi, come certamente deve ritenersi il diritto alla riservatezza, non possono essere esercitati tramite rappresentanza, appare quanto meno inopportuno che il solo consenso dell'esercente la potestà — il cui interesse allo sfruttamento dell'immagine del minore può essere più un interesse proprio che un interesse di quest'ultimo — legittimi il superamento di quel diritto alla riservatezza che è fondamentale per il soggetto in età evolutiva perché attiene anche alla costruzione della sua più autentica identità. Appare francamente paradossale che il genitore non possa alienare un bene del figlio, anche se di limitato valore economico, senza autorizzazione del giudice tutelare e possa invece alienare liberamente l'immagine del figlio o decidere sul suo impiego. Sarebbe perciò quanto meno necessario ritenere che il consenso del genitore all'uso dell'immagine del figlio costituisca atto di

straordinaria amministrazione e come tale sottoposto ad un controllo — che opportunamente può essere esercitato dal difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza — che dovrà valutare l'inesistenza di una situazione di potenziale pregiudizio non solo morale ma anche psicologico e pedagogico. Ed anche l'impiego dei soggetti di età minore negli spettacoli cinematografici, teatrali e televisivi e nelle trasmissioni di intrattenimento esige una maggiore tutela della personalità del minore. La legislazione vigente in materia, anche se recentemente riformata, appare non solo carente sul piano dell'effettiva tutela ma anche poco efficace per gli organi a cui sono demandati il controllo e la decisione. A tutela della personalità del soggetto di età minore appare opportuno che sia prevista una autorizzazione all'impiego da parte del difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza.

Questo nuovo organismo di protezione e garanzia ovviamente non si sovrappone all'attività propria dei servizi degli enti locali. Si è espressamente sancito che il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza può agire, nella tutela degli inte-

ressi e dei diritti individuali, solo su segnalazione dello stesso cittadino minore o dei suoi parenti o di servizi o di associazioni ed enti e si è previsto che il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza non svolga direttamente funzioni di sostegno o trattamento ma solo funzioni di segnalazione, di impulso, di rappresentazione all'autorità procedente della situazione del minore ovvero di richiesta di nomina di un curatore nei procedimenti giurisdizionali (articolo 6). Pertanto un simile organo, anziché costituire un doppione dell'attività dei servizi, può essere un interlocutore prezioso degli stessi: sarà il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza un ulteriore utile strumento, a cui possono fare ricorso i servizi, per interventi nei confronti di altre istituzioni atone alle sollecitazioni di chi ha in trattamento il soggetto; per tutelare in via giurisdizionale situazioni che altrimenti non potrebbero essere proficuamente risolte.

Auspico che il Parlamento non voglia disperdere il lavoro svolto nel corso della XIII legislatura ed anzi acceleri la propria iniziativa su una tematica importantissima quale la tutela dei minori.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza).

1. Le regioni istituiscono, nel rispetto delle competenze degli enti locali, il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato « difensore civico », al fine di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti alle persone di minore età presenti sul territorio nazionale.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

ART. 2.

(Nomina, requisiti ed incompatibilità del difensore civico).

1. Il difensore civico è nominato secondo modalità previste dalla legge regionale che ne assicura l'indipendenza e l'imparzialità. Le regioni disciplinano la procedura per la consultazione degli enti e delle associazioni che svolgono attività a livello nazionale o locale a favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Le regioni determinano i requisiti richiesti per la nomina del difensore civico e dei suoi delegati, i quali sono scelti tra le persone di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di una comprovata competenza ed esperienza professionali nelle materie concernenti l'età evolutiva e la famiglia. Il mandato non può essere superiore a quattro anni, ed è rinnovabile una sola volta.

3. Il difensore civico, nell'esercizio delle proprie funzioni, gode di piena indipendenza e non è sottoposto a forme di subordinazione gerarchica.

4. La funzione del difensore civico è incompatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché con qualsiasi carica elettiva, ovvero con incarichi nell'ambito di partiti politici o di associazioni che svolgono attività nel settore dell'infanzia.

5. Qualora il difensore civico sia nominato tra gli appartenenti alle pubbliche amministrazioni, è collocato in posizione di fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutto il periodo del mandato, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. Presso le rispettive amministrazioni di appartenenza i relativi posti sono resi indisponibili per tutto il periodo del mandato. Le regioni possono attribuire un'indennità al difensore civico ed ai suoi delegati.

ART. 3.

(Organizzazione del difensore civico).

1. Le regioni, facendo salve le competenze degli enti locali e prevedendo gli opportuni strumenti di raccordo, determinano:

a) l'articolazione territoriale delle sedi del difensore civico, assicurandone l'adeguatezza alle esigenze della popolazione in età minore e lo svolgimento di tutte le funzioni attribuite;

b) l'organizzazione degli uffici del difensore civico, assicurandone la funzionalità attraverso la previsione di uno o più delegati nominati secondo le modalità previste dalle leggi regionali;

c) i requisiti professionali del personale addetto agli uffici del difensore civico, promuovendone la formazione specifica alla trattazione delle questioni relative all'età evolutiva ed alla famiglia;

d) le modalità di funzionamento degli uffici del difensore civico e le relative risorse.

2. Le spese per il funzionamento degli uffici del difensore civico sono a carico dei bilanci delle rispettive regioni.

3. Gli oneri derivanti alle regioni dall'attuazione del presente articolo sono valutati in lire 40.118 milioni annue a decorrere dall'anno 2002.

ART. 4.

(Funzioni del difensore civico).

1. Le regioni assicurano che il difensore civico svolga le seguenti funzioni:

a) diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) accogliere le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a), e fornire informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;

c) rappresentare i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;

d) collaborare agli interventi di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451;

e) predisporre una relazione annuale al consiglio regionale o provinciale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella regione o nelle province autonome, sui servizi e sulle risorse presenti sul territorio finalizzati a corrispondere alle esigenze delle persone di minore età, nonché sulle attività e sugli interventi svolti; le regioni assicurano appropriate forme di pubblicità della relazione annuale presso le amministrazioni pubbliche

competenti, operanti nel territorio della regione;

f) curare la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia ed all'adolescenza, eventualmente anche attraverso un servizio di ascolto telefonico.

2. Gli oneri derivanti alle regioni dall'attuazione del presente articolo sono valutati in lire 126 milioni annue a decorrere dall'anno 2002.

ART. 5.

(Tutela degli interessi diffusi).

1. Al fine di tutelare gli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza il difensore civico può:

a) segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti alle persone di minore età da attività, provvedimenti o condotte omissive svolti dalle amministrazioni o da privati;

b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;

c) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;

d) prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

e) impugnare gli atti amministrativi ritenuti lesivi degli interessi delle persone di minore età, con ricorso amministrativo o davanti agli organi della giustizia amministrativa.

ART. 6.

(Tutela degli interessi e dei diritti individuali).

1. Il difensore civico, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti delle persone di

minore età italiane, straniere o apolidi, agisce d'ufficio o su segnalazione o richiesta del minore ovvero di parenti, di servizi, di associazioni o di altri enti. Il difensore civico ha pertanto la facoltà, in accordo, ove possibile, con la famiglia della persona di minore età, di:

a) segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche dello Stato o degli enti territoriali casi di persone minori in situazioni di rischio o di pregiudizio;

b) sollecitare le amministrazioni competenti all'adozione di interventi di aiuto e sostegno;

c) promuovere, presso le amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per le persone di minore età;

d) richiamare le amministrazioni competenti a prendere in considerazione l'interesse delle persone di minore età come prioritario rispetto ad altri interessi;

e) trasmettere al giudice amministrativo, civile o penale informazioni, eventualmente corredate da documenti, inerenti la condizione o gli interessi delle persone di minore età, pur senza costituirsi in giudizio;

f) chiedere al giudice, in qualunque fase del giudizio davanti al giudice di merito, qualora i genitori non siano in grado di tutelare i diritti e gli interessi del figlio minore ovvero esista un grave conflitto tra il minore stesso e gli esercenti la potestà, la nomina di un curatore speciale che, in rappresentanza del minore, può promuovere o partecipare al giudizio davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa a tutela dei diritti e degli interessi del minore. Il giudice decide entro un mese dalla richiesta di nomina del curatore speciale;

g) sollecitare al pubblico ministero, nei casi previsti dall'articolo 121 del codice penale, la richiesta di nomina del curatore speciale per la querela, ai sensi dall'articolo 338 del codice di procedura penale;

h) intervenire ai sensi degli articoli 91 e 93 del codice di procedura penale nei procedimenti penali per la finalità di tutela di interessi delle persone di minore età offese dal reato.

2. Nei casi previsti dalle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365, per l'impiego di persone di minore età nella pubblicità, nello sport professionistico, negli spettacoli pubblici cinematografici e teatrali, negli spettacoli televisivi e nelle trasmissioni televisive di intrattenimento è necessaria anche l'autorizzazione preventiva da parte del difensore civico che provvede nel termine di un mese dalla richiesta. Nei casi predetti la direzione provinciale del lavoro competente trasmette d'ufficio al difensore civico la richiesta di autorizzazione.

3. Il difensore civico, per adempiere ai compiti previsti dal presente articolo e dall'articolo 5 della presente legge, ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni non coperti da segreto, ai sensi degli articoli 22, 23 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché agli atti processuali amministrativi, penali e civili e di estrarne gratuitamente copia. Il difensore civico è comunque tenuto a rispettare le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

ART. 7.

(Elenco dei tutori e curatori).

1. È compito del difensore civico promuovere la disponibilità ad assumere la funzione di tutela e di curatela da parte di persone idonee, e di proporre, nell'ambito delle competenze regionali, lo svolgimento di idonei corsi di formazione, anche continua, per le persone iscritte nell'elenco dei tutori e curatori. Per i fini indicati al presente comma, il difensore civico cura la redazione del predetto elenco lo trasmette al giudice tutelare.

2. Le funzioni di tutela e curatela sono esercitate a titolo gratuito. Ai tutori ed ai curatori è dovuto il rimborso, da parte del difensore civico, delle spese documentate sostenute.

3. Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 348 del codice civile, si debba nominare un tutore che non sia un parente o un affine o non sia la persona designata dal genitore o dall'ultimo esercente la potestà genitoriale, il giudice nomina il tutore, assunte le necessarie informazioni presso il difensore civico. In ogni caso la stessa persona non può esercitare contemporaneamente più di cinque tutele.

4. Gli oneri derivanti alle regioni dall'attuazione del presente articolo sono valutati in lire 1.700 milioni annue a decorrere dall'anno 2002.

ART. 8.

(Trasferimento di funzioni del giudice tutelare in materia di adozioni).

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è soppresso.

2. Nella legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, le parole: « giudice tutelare », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza ».

ART. 9.

(Altre funzioni di tutela).

1. L'articolo 354 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 354. — *(Tutela affidata al difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza).* — La tutela dei minori, che non hanno nel loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, è deferita dal giudice tutelare al difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza della regione nel cui territorio il minore ha il proprio domicilio. È tuttavia in facoltà del giudice

tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entità di beni o altre circostanze lo richiedano ».

ART. 10.

(Funzioni di tutela provvisoria).

1. L'articolo 402 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 402. — *(Poteri tutelari spettanti al difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza).* — Il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato in un istituto di assistenza o comunque da questo assistito, secondo le norme del titolo X, capo I, del presente libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori e della tutela sia impedito. Il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza deve chiedere al giudice tutelare, nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della potestà, di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio ».

ART. 11.

*(Funzioni di tutela provvisoria
in materia di adozioni).*

1. L'articolo 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — *1.* Il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato in un istituto di assistenza o comunque da questo assistito, secondo le norme del titolo X, capo I, del libro I del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori e della tutela sia impedito. Al difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza spettano i poteri e gli obblighi dell'affidatario di cui all'articolo 5.

2. Il difensore civico per l'infanzia e l'adolescenza deve chiedere al giudice tutelare, nel caso in cui il genitore riprenda

l'esercizio della potestà, di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio ».

ART. 12.

(Costituzione in giudizio del curatore).

1. Quando la legge preveda nell'ambito di un procedimento giurisdizionale la nomina di un curatore delle persone di minore età, il curatore può stare in giudizio personalmente. Le regioni possono fornire al curatore l'assistenza di un difensore mediante il proprio ufficio legale.

ART. 13.

(Conferenza dei difensori civici ed Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza).

1. I difensori civici si riuniscono almeno una volta ogni anno nella Conferenza dei difensori civici e nominano tre loro rappresentanti nell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

2. La Conferenza dei difensori civici è convocata, per la prima volta, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Conferenza dei difensori civici ha sede presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il difensore civico trasmette annualmente all'Osservatorio di cui al comma 1, al Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed alla Commissione parlamentare per l'infanzia, una relazione sull'attività svolta.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono valutati in lire 26 milioni annue a decorrere dall'anno 2002.

ART. 14.

(Atto di indirizzo e coordinamento).

1. Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, della giustizia e dell'interno, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è adottato uno o più atti di indirizzo e coordinamento al fine di indicare:

a) gli *standard* minimi organizzativi e dimensionali le linee di priorità degli interventi di competenza del difensore civico;

b) le modalità di coordinamento tra i difensori civici;

c) le modalità di coordinamento tra i difensori civici, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ed il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui, rispettivamente agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine del monitoraggio e della valutazione dell'efficacia delle attività svolte dal difensore civico.

ART. 15.

(Poteri sostitutivi).

1. Qualora, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il difensore civico non sia stato istituito presso tutte le regioni e le province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della giustizia, assegna alla regione o alla provincia autonoma inadempiente un termine massimo di tre mesi per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Governo, sentita la regione o la provincia autonoma inadempiente, è delegato ad emanare, entro i

successivi tre mesi, uno o più decreti legislativi per l'istituzione del difensore civico secondo i principi e criteri direttivi contenuti nella presente legge, le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

ART. 16.

(Disposizioni transitorie).

1. Fino all'istituzione del difensore civico le funzioni di tutela di cui all'articolo 354 del codice civile, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge, possono essere deferite dal giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all'istituto in cui questi è ricoverato.

2. Fino all'istituzione del difensore civico le funzioni di tutela provvisoria di cui all'articolo 402 del codice civile, e di cui all'articolo 3 della legge 4 maggio 1983 n. 184, come sostituiti dalla presente legge, sono esercitate dall'istituto di pubblica assistenza in cui il minore è ricoverato o dal quale è assistito. Lo stesso istituto, nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della potestà, deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

3. Fino all'istituzione del difensore civico, il giudice tutelare continua ad esercitare le funzioni in materia di adozioni di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come da ultimo modificata dall'articolo 8 della presente legge.

ART. 17.

(Copertura finanziaria).

1. Per le finalità della presente legge è destinata una quota pari a lire 41.970 milioni annue, a decorrere dall'anno 2002, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. I criteri di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0005870